

1758 Comparsa difensiva del Duca di Craco Don Carlo Vergara

Archivio di Stato di Napoli, segnatura:
Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente. Fascicolo 3794, cc. 31r-41v.

© 2013 Roberto Vergara Caffarelli

[f. 31r] Die secundo mensis Xmbris millesimo sep[tingentesi]mo quinq[uagesi]mo octavo

Nel S[acro] R[egio] C[onsiglio]¹, e presso gli atti comparisce l'odierno Duca di Craco D[on] Carlo Vergara, figlio ed erede del fu Duca Francesco, e dice come si ritrova convenuto nel S[acro] R[egio] C[onsiglio] da Teresa Vergara, e da suo Marito D[on] Fulvio Camignani, e da figli del secondo letto di d[ett]a D[onna] Teresa a restituirli non meno il Feudo di Craco, che tutti i beni burgensatici², che in questa Città, ed in altre parti possiede, sotto pretesto, che a lei spettino come figlia di D[on] Biase Vergara, che fu f[rate]llo del Patre d'esso com[paren]te, e con supplica contenente tutte assertive aliene da veri fatti, ha fatte lunghe, e molte domande contro del comp[aren]te pretendendo spogliarlo di quello giustamente possiede; quindi è che il comp[aren]te per intelligenza dei veri fatti espone al S[acro] C[onsiglio], come il Reg[i]o Con[siglie]re, e Pres[iden]te della Regia Cam[er]a D[on] Carlo Vergara suo Avo ritrovandosi aver sei figli maschi, cioè D[on] Filippo, D[on] Biase, D[on] Bernardo, D[on] Gio[vanni], D[on] Michele e D[on] Francesco nell'anno 1668 a 8 8bre donò a detto D[on] Filippo suo figlio primogenito varj territorj, masserie, e censi siti nelle pertinenze della Città d'Aversa, in quelle di Posilipo, e d'Agnano irrevocabilmente inter vivos per mano di Not[ar] Francesco Mignone di Napoli; in questa donazione v'aggiunse un stretto, e perpetuo fedecommesso primogeniale mascolino [f. 31.v] da primogenito in primogenito, dicendo espressamente, che mancando detto D. Filippo suo primogenito senza maschi succedesse quello, che terrà luogo di primogenito, e così in perpetuo, escludendo sempre le femine, come più chiaramente, ed a luogo si rileva dall'Istrumento med[esi]mo; passò d[etto] D. Carlo Vergara all'altra vita senz'altra disposizione, in maniera che li succedero ab intestato i sei suoi figli maschi, ed a 18 ag[ost]o dell'anno 1678 se ne dichiararono eredi ab intestato, cioè d[on] Filippo primogenito ne feudali, e lo stesso cogli altri f[rate]lli ne' burgensatici col peso di dotare due loro sorelle, e figlie rispettive di d[ett]o fu D[on] Carlo, D[onna] Giuditta, e D[onna] Maria Fortunata, la prima monaca nel Monistero della Concezione di Montecalvario³, e la seconda in quello di S. Sebastiano⁴.

¹ - Il Sacro Regio Consiglio era un organo giudiziario a composizione collegiale del Regno di Napoli. Istituito nel secolo XV dagli Aragonesi con funzioni consultive verso il governo, divenne in seguito tribunale d'appello sulle decisioni della Regia Camera della Sommaria; infine, sostituendosi all'antica Gran Corte della Vicaria, che pure non fu abolita, divenne Corte Suprema del Regno. Nel XVII secolo divenne l'unica corte competente per le liti inerenti a feudi ed i feudatari, sia di carattere civile che penale. Su queste liti giudicava in via definitiva ed inappellabile, anche se le sentenze potevano essere successivamente riformulate dallo stesso organo. L'enormità delle cause avanti questo tribunale e la mancanza di commissioni o altri organi esaminatori rendeva il procedimento delle diverse istanze molto lungo. Inizialmente composto da un'unica sezione di nove consiglieri *dottori nella legge*, due supplenti ed un Presidente, il Sacro Regio Consiglio fu poi ampliato ed ordinato in quattro sezioni da Carlo V di Spagna [da internet].

² - I beni posseduti dal feudatario, facenti parti del patrimonio personale, sono denominati allodiali o *burgensatici*, cioè sono quei beni immobili di esclusiva proprietà del feudatario come privato cittadino, distinti da quelli costituenti il feudo e perciò appartenenti al demanio statale. I feudatari cercavano d'incrementare questo tipo di beni immobili perché su di essi non valevano le leggi feudali e il pagamento del *relevio* alla Corona. Il *relevio* era una specie di tassa di successione che alla morte del feudatario gli eredi pagavano alla Corona.

³ - La chiesa di Santa Maria della Concezione di Napoli sorge a trecento metri da via Toledo. La fondazione di un primo piccolo luogo di culto risale al 1579, mentre tra il 1586 e il 1589 fu costruito un monastero e il collegio della Concezione. per le Vergini che avessero inoltrato istanza all'educazione delle Figlie del Popolo.

⁴ - La chiesa e il monastero avevano una storia di sedici secoli documentata negli archivi napoletani, nelle piante e nelle guide antiche della Città. La fondazione della chiesa veniva fatta risalire all'imperatore Costantino. All'abate del monastero basiliano ad essa annesso il papa Gregorio Magno alla fine del '500 scrisse tre epistole, nel XII secolo il monastero prese la regola benedettina, infine nel 1425-26 papa Martino V assegnò il monastero alle monache domenicane. Queste provenivano

Il primo di questi sei figli, che partì da questo mondo fu D[on] Michele, che a 16 Agosto dell'anno 1699 con suo testam[en]to istituì erede D. Giovanni suo f[r]atello senza aver lasciati figli di sorta alcuna; poco dopo se ne morì esso D[on] Gio[vanni] senza prole, di modo che i quattro f[r]atelli superstiti si dichiararono eredi ab intestato del med[esi]mo, e l'eredità burgensatica si divise in quattro f[r]atelli; passò poi all'altra vita D[on] Bernardo, e con suo testamento de 2 Marzo 1711 istituì erede universale, e particolare [f. 38.r *numerazione saltata, ma senza mancanze*] D[on] Francesco, che a 19 Giugno ne ottenne il preambolo dalla G[ran] C[orte]; a Gennaio poi dell'anno 1716 morì ab intestato il possessor del feudo di Craco, e primogenito D[on] Filippo, e li succedettero li due f[r]atelli superstiti D[on] Francesco e D[on] Biase; e come che quest'ultimo si ritrovava casato con D[onna] Barbara d'Afflitto, e da questo matrimonio era nata una sola figlia chiamata D[onna] Teresa, venuto a morte esso D[on] Biase nello stesso mese di Gen[nai]o dello stesso anno 1716 fe' il suo solenne in scriptis testam[en]to, nel quale istituì erede nel feudale D[on] Francesco suo f[r]atello, dichiarando espressamente volersi avvalere della grazia concessa al Baronaggio d'istituire il maschio più remoto in esclusione della femina, nominando espressam[en]te l'esclusione della propria figlia, chiamandola per il suo proprio nome, e designando anche il matrimonio d'onde era nata; perciò escludè la figlia, ed istituì erede ne' feudali d[ett]o suo f[r]atello, e padre del comparante; poi soggiunse in d[ett]o testam[en]to, che se mai questa istitu[zio]ne a pro di suo f[r]atello avesse patita qualche difficoltà, in maniera che la erede ne' feudali [f. 38.v] avesse dovuto essere sua figlia, in tal caso gravava la me[desi]ma a restituire a beneficio di d[ett]o suo f[r]atello l'intiero prezzo, e valore del feudo di Craco, e frattanto debba la tenuta del feudo, e beni feudali aversi, e tenersi da d[ett]o suo f[r]atello, nel qual caso istituendoLa soltanto erede nella legitima, la privò anche della metà de beni burgensatici, né quali la istituì erede, come appresso si legge; poiché rispetto a d[ett]i burgensatici istituì egualm[en]te eredi suo f[r]atello, e sua figlia; e finalm[en]te lasciò tutore, e pro tempore curatore di d[ett]a sua figlia pupilla lo stesso D[on] Fran[ces]co suo f[r]atello, come questo, ed altro dal d[ett]o testam[en]to si rileva.

A 8 Feb[ra]ro 1716 fu dalla G[ran] C[orte] interposto dec[re]to di preambolo a beneficio del sud[det]to D[on] Francesco ne' feudali di d[ett]o fu Barone D[on] Filippo anche per l'intermessa persona di D[on] Biase suo f[r]atello, e ne' burgensatici del me[desi]mo D[on] Filippo siti intra districtum furono dichiarati egualm[en]te eredi D[on] Francesco, e D[onna] Teresa, come parim[en]ti furono dichiarati eredi nel burgensatico di D[on] Biase sito intra districtum; l'istessi D[on] Fran[ces]co, e D[onna] Teresa, e la tutela di essa D[onna] Teresa dalla G[ran] C[orte] fu confermata nella persona di [f. 39.r] D[on] Fran[ces]co suo zio.

Come dunque dopo questi veri, ed indubitati fatti si fa lecita la Sig[no]ra D[onna] Teresa asserire nella supplica, che il testam[en]to di D[on] Biase fu supposto, che la tutela sua spettava a D[onna] Barbara d'Afflitto sua madre, che il feudo di Craco spettò a lei, quando il padre in virtù delle note leggi feudali potea escluderla, come infatti la escluse.

E con altro dec[re]to de 14 feb[ra]ro dello stesso anno 1716 dalla G[ran] C[orte] fu ordinato darsi il possesso allo stesso D[on] Fran[ces]co de' beni feudali, che furono del fu D[on] Filippo, rispetto poi alle por[zio]ni spettantino alle figlie già dette del fu Cons[iglie]re D[on] Carlo, cioè suor Maria Fortunata e suor Maria Antonia, nel secolo D[onna] Giuditta, perché la prima fe' ampla rinuncia delle sue porzioni a D[on] Filippo, e la seconda rinunciò a D[on] Francesco, furono le porzioni di queste anche rappresentate da esso D[on] Fran[ces]co tanto nomine proprio, quanto com'eredità di D[on] Filippo; ecco dunque oggi, che va a vederci il S[acro] C[onsiglio] che dell'eredità del fu Pre[siden]te, e Cons[iglie]re D[on] Carlo Vergara, rispetto alli beni contenuti nella donaz[i]one dell'anno 1668, ove fu costituito il fedecommissario a pro de' primogeniti, o di chi tenesse luogo di primogenito, succede' D[on] Fran[ces]co dopo la morte del [f.39.v] primogenito D[on] Filippo stante anche la morte di D[on] Biase senza maschi a tenore della volontà del fondatore, ne' beni feudali

dal monastero di S. Pietro a Castello (Castel dell'Ovo), fondato nel 1301 dalla regina Maria d'Ungheria, saccheggiato dai Catalani di Alfonso d'Aragona nel 1423. Le monache, appartenenti alle più famose famiglie aristocratiche napoletane, abitarono in S. Sebastiano fino al 1808, quando il monastero fu soppresso e nell'edificio vi fu sistemato il Real Collegio di Musica. Nel 1825 divenne scuola dei Gesuiti, e quando i gesuiti furono soppressi da Garibaldi fu creato in quella sede il Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele, mentre la chiesa (crollata nel 1941) fu assegnata come aula magna allo stesso liceo. [Dal sito del Liceo Classico Vittorio Emanuele di Napoli].

succede' lo stesso D[on] Fran[ces]co per disposizione pur troppo valida, e ferma d'esso D[on] Biase, nel restante de' burgensatici egli D[on] Fran[ces]co ereditò le porzioni de' f[ratelli] parte ab intestato, e parte con testam[en]to, quale dunque esser doveva il patrimonio, o la roba spettante a D[onna] Teresa la mettà del burgensatico di suo padre; questi fatti la G[ran] C[orte] con varj dec[re]ti di preambulo⁵ deferì allo stesso D[on] Fran[ces]co le porzioni tutte de' suoi F[ratelli], e S[ore]lle, riserbando alla D[onna] Teresa la mettà della sesta parte, che a suo padre spettava, e nella quale quella era stata istituita dallo stesso suo padre erede, ne' nell'eredità di D[on] Filippo, e D[on] Biase vi rimasero somme grandi d'argento, oro, o contanti; ma semplici corredi appartenenti [sic!] a donne, che poi la stessa D[onna] Barbara d'Afflitto moglie di D[on] Biagio e madre d'essa D[onna] Teresa le conseguì, attenta la lite mossa a D[on] Fran[ces]co per tali gioie, e vesti; qual lite compromessasi a D[on] Nicola d'Afflitto pronunciò il suo laudo spettare le gioie, e le vesti a d[ett]a D[onna] Barbara, perché non protestate nell'atto del Matrimonio, e su [f. 40.r] questo laudo dalla G[ran] C[orte] fu interposto decreto d'espedit[i]one, ed oggi la Sig[no]ra D[onna] Teresa nella sua supplica pretende gioie, e cose simili dal comp[aren]te; arrivò all'età nubile D[onna] Teresa, e fu maritata col B[ar]one di S. Martino di casa Sifula allora s'esaminò quanto era l'importo di questa mettà di burgensatico, che sull'eredità del fu Carlo Vergara per la persona di suo padre spettargli potea, si esaminò ogni altra sua ragione, e se li die' quella non picciola dote effettiva, e ben soddisfatta, che nei capitoli si legge, ed essa D[onna] Teresa passata in casa del marito con ampla rinuncia, e cessione abdicativa, e con tutte le solennità necessarie rinunciò, cedè, e si dichiarò ben contenta di quella dote, obbligandosi anche il marito in caso di contravvenzione.

Rimasta vedova del sudd[ett]o Barone passò a seconde nozze con un Cavaliere Napoletano di casa Cupano, ed essendole stato dal zio D[on] Fran[ces]co aumentate le doti senza la menoma necessità, ma per puro affetto, di nuovo cedè, rinunciò a qualsivoglia rag[i]one, o altra sua preten[sio]ne; che poi sia la terza volta passata a marito col B[ar]one D[on] Carlo Fulvio [f. 40.v] Ramignani, e voglia pretendere quel che non li spetta, dall'erede comp[aren]te, che R[egio] S[acro] C[onsiglio] habbia a permettere quando così la donazione del Presidente Carlo Vergara, ove istituì quel solenne fedecommesso primogeniale, mascolino li preclude la strada a pretendere cos'alcuna sopra que' corpi al fedecommesso soggetti, come il Testamento da suo padre med[esi]mo, non supposto o falso, come nella sua supplica s'ha fatto lecito chiamare, ma solenne, e savio si toglie ogni diritto sopra del feudo, e della mettà de' burgensatici, togliendoli anche ogni altra rag[i]one.

Le altre successioni o ex testamento, o ab intestato degli altri f[ratelli] di esso D[on] Fran[ces]co, che certamen[en]te spettano a lui, come di sopra s'è detto, e da questo anche nasce la vana preten[sio]ne di D. Teresa di credersi lesa in quelle dotazioni, giacché nell'inventario de' beni di D[on] Filippo, e D[on] Biase pochi mobili di casa gioie, e vesti vi si trovarono, quali la maggior parte spettarono alla madre med[esi]ma in vigore del laudo di D[on] Niccola d'Afflitto, e dec[re]to d'espedit[i]one della G[ran] C[orte].

Senza che i beni di detti D[on] Filippo, e D[on] Biase erano gravati di tali, e tanti debiti, oltre l'antichi del comune padre, che anche oggi il comp[aren]te ne sente il peso, facendone bastanza testimonianza gli antichi Istromenti de' creditori che [f. 41.r] essa D[onna] Teresa non puol negare.

Per tutte queste ragioni ben vede, Il S[acro] C[onsiglio] la pretesione della sudd[ett]a D[onna] Teresa, e d'altri attori vana, e fuor d'ogni ragione a segno, che dee essere condannata alle spese indoverose, che occasiona al com[paren]te.

Per le quali rag[i]oni, e per altre che dovrà dedurre il comparente in appresso suo loco, et tempore, e quando gli attori avranno esibite le scritture necessarie a fondare la loro azione, ricorre nel S[acro] C[onsiglio], e fa istanza ributtarsi a limine judicii⁶ la vana, ed ideale preten[sio]ne di d[ett]a D[onna] Teresa, e del b[ar]one suo Marito, com'anche de' figli del secondo suo Matrimonio,

⁵ - I decreti di preambolo sono dichiarazioni di erede, sia per testamento, sia ab intestato, che era richiesta per mettersi in possesso di beni ereditari. Con la domanda dell'interessato vi si trovano, allegati, gli atti esibiti a comprova del diritto a tale dichiarazione. [ANTONIO ASSIRO, *Antiche magistrature di terra d'Otranto*, p. 418. In *Studi Salentini*, 1967]

⁶ - [Wikipedia] *In limine litis*, alla lettera *al limite della lite*, è una espressione in latina che significa 'prima che inizi la lite'. Viene adoperata riguardo al diritto processuale, per indicare un momento preliminare al processo.»

che si son voluti far comparire in questa causa non si sa perché, quando quei del primo letto conoscendo la giustizia del com[paren]te non fanno alcuna parte, et per viam reconventionis, et mutua petitionis⁷ fa istanza ordinarsi, che si riduchi alla giusta meta tutto ciò, che d[ett]a D[onna] Teresa più volte dal Patre del com[paren]te ha ricevuto, e di quello, che de jure li spetta, con esser condannata a restituirli tutto il dippiù una coll'interesse da liquidarsi, e protestando si espressam[en]te il com[paren]te di far condannare gli attori [f. 41.v] al pagam[en]to di tutte le spese che dovrà tollerare per questa presente lite addossatali, fa istanza a riserbarsi questo capo da determinarsi quando sarà il tempo opportuno, opponendo a d[ett]a D[onna] Teresa, ed a suoi consorti della presente causa tutte le ecce[zi]o[n]i dilatorie, e perentorie in forma notorium defectum, et carentiam actionis, e così dice pro nunc, et circa pregiudicium di tutte le altre ragioni, ed azioni proponendo suo loco, e tempo, con protestarsi di tutti li danni, spese, ed interessi, et de omnibus licite protestandosi non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo

Quoniam Ill[ust]ris Marchio D[on] Erasmus Ulloa Severino Reg[iu]s Cons[iliariu]s, et Causae Com[missariu]s &c. Intend[ant] providere super contentis in re[trosc]ripta comparitione; ideo mon[ea]t p[ar]tes q[uomi]nus p[ri]ma die jurid[ic]a leg[iti]me comp[area]nt ad dicendum quidquid &c. alias &c.

Datum Neapoli die 2 m[ensi]s Xbris 1758

[firma illegibile]

Pro mag[nifi]co Basile
D[on]Pascalis Conciso (?)

Die 2^{da} m[ensi]s Xmbris 1858 Io sotto[s]critto
p[ortie]ro del S[acro] R[egio] C[onsiglio] ho
n[otifica]ti li m[agnifici] S[igno]ri D[on] Carlo
Barile e D[on] Antonio Franceschetti
p[rocurato]ri⁸ e lasciatoli copia.
Fran[cesc]o de Gennaro (?)

⁷ - Joannis Devoti*Institutionum Canoniarum libri IV*. T. III, 1801, pp. 120-121: «Mutua petito est mutua actio, seu reconventio, per quam reus, cognitio actoris libello, eundem convenit, & vicissim aliquid ab eo petit. Ita si actor petat decem ex causa mutui, reus vicissim ex testamento petat alia decem, vel amplius, mutua petitio est. Si quis igitur causae sit, cur possit reus cum actore agere, eundem potest reconvenire, sive eadem, sive alia sit causa, aut in personam, aut in rem actio instituta sit. ... Mutuae petitionis finis est compensatio.

⁸ - Carlo Barile e Antonio Franceschetti sono i procuratori, rispettivamente, di Don Nicola Maria Borgia e di Donna Teresa Vergara.